

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA

A. Informazioni relative all' Accredитamento Accredia per i Laboratori di Prova

1. Il Laboratorio TÜV Rheinland Italia S.r.l. („T.R.I.“) informa dell'esistenza della convenzione con ACCREDIA. Qualsiasi utente ha diritto di prendere visione della stessa, incluse le prescrizioni contenute nei documenti ACCREDIA.
2. ACCREDIA verifica e dà assicurazione della conformità del Laboratorio ai requisiti per l'accreditamento, autorizzando lo stesso Laboratorio a citare tale conformità, nei limiti consentiti dai documenti ACCREDIA applicabili, nei rapporti di prova relativi alle prove accreditate e nella propria documentazione.
3. Il Laboratorio T.R.I. presta la massima disponibilità a fornire collaborazione ai clienti. Tale collaborazione è essenziale nel chiarire le modalità di prova e misura sulla base delle specificità di un prodotto e non ha mai carattere di consulenza: è mirata a chiarire al cliente punti della norma che, in particolare, possono avere comportato l'attribuzione di non conformità.
4. La cooperazione con i clienti si esplica anche attraverso la disponibilità a consentire agli stessi l'accesso ai laboratori per assistere a prove/misure sui propri prodotti, sempre salvaguardando l'anonimità dei prodotti della concorrenza
5. Il laboratorio conserva i campioni sui quali ha eseguito la prova, per il tempo concordato con il richiedente. Nel caso manchi questo accordo, sul rapporto di prova è dichiarato il tempo di conservazione presso il Laboratorio del campione sul quale è stata eseguita la prova.
6. Utilizzo del Marchio o del riferimento all'accreditamento nei documenti emessi dal laboratorio.
In accordo al regolamento RG-09 si precisa:
 - Il Marchio e qualunque riferimento all'accreditamento non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto o parte di esso o utilizzati per sotto intendere la certificazione di prodotto.
 - Il Marchio o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto, a meno che non venga riportata copia del rapporto di prova
 - Il Marchio e qualunque riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati in un modo tale da creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per il risultato della prova, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia l'approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto
7. I tempi di conservazione delle registrazioni delle prove effettuate, in linea con le regole T.R.I. , sono pari a 10 (dieci) anni. Solo in caso di richieste scritte da parte del cliente, di variazioni di tali tempistiche, queste saranno riportate nella relativa offerta commerciale.

B. Informazioni relative all' Accredитamento Accredia per la Certificazione di Prodotto

In qualità di Organismo di valutazione della conformità, T.R.I. può essere accreditato da parte dell'"Organismo nazionale italiano di accreditamento" (ACCREDIA). In particolare, per la certificazione di prodotti, lo stato dell'accreditamento di T.R.I. per i diversi schemi e settori, può essere verificato in qualsiasi momento, sia consultando i siti Internet www.tuv.com/italy e www.accredia.it, sia tramite diretta richiesta a T.R.I. stessa.

Ove ne ricorressero i presupposti, T.R.I. provvederà ad informare l'Organizzazione richiedente ovvero detentrica della certificazione dell'eventuale sospensione, rinuncia o revoca del proprio accreditamento per lo schema di interesse dell'Organizzazione stessa, nonché a supportarla nell'eventuale passaggio ad altro Organismo accreditato.

T.R.I. non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all'Organizzazione dalla sospensione, rinuncia o revoca dell'accreditamento; nei suddetti casi, l'Organizzazione ha la facoltà di rinunciare alla certificazione, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.